

## LA MOTIVAZIONE DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO DA STUDI SETTORE

a cura di Gianfranco Antico

La recente sentenza - n. 57 del 7 maggio 2008 (dep. il 10 giugno 2008) della Comm. trib. reg. di Palermo, Sez. XIX – ci offre l'occasione per affrontare la problematica della motivazione degli atti di accertamento, derivanti dagli studi settore.<sup>1</sup>

Seguendo il ragionamento svolto, e ragionando *a contrariis*, le risultanze dell'istruttoria ed il mancato riconoscimento delle argomentazioni addotte dal contribuente costituiscono però validi elementi motivazionali.

### La sentenza palermitana

Per i giudici siciliani, gli indici matematico-statistici derivanti dagli studi di settore sono insuscettibili di fondare in via esclusiva la rettifica del reddito imponibile dichiarato dal contribuente avendo natura di indizi ai quali l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di coniugare elementi tratti dalla propria autonoma attività istruttoria onde elevarli al rango di presunzioni purché concorrano i caratteri della gravità, precisione e concordanza.

I giudici, relativamente agli studi di settore, conoscono *“l'orientamento della Suprema Corte con il quale gli accertamenti condotti ai sensi dell'art. 54 D.P.R. 633/1972 possono essere fondati sugli studi di settore elaborati ai sensi dell'art. 62-bis D.L. 331/1993, tanto da autorizzare l'ufficio finanziario, allorché ravvisi siffatte gravi incongruenze, a procedere all'accertamento induttivo anche fuori delle ipotesi previste dal detto art. 54 e, in particolare, anche in presenza di una tenuta formalmente regolare della contabilità. Si sostiene che ciò costituisca un'ulteriore deroga, in materia di accertamento, ai limiti fissati dall'art. 54, con la conseguente ammissibilità dell'accertamento induttivo oltre le ipotesi già previste dal successivo art. 55 del citato DPR e cioè anche in presenza di contabilità formalmente regolare. I cd. studi di settore introdotti dagli artt. 62 bis e 62 sexies del D.L. 331/1993 direttamente derivanti dai redditemetri o coefficienti di reddito e di ricavi previsti dal D.L. 69/1989 convertito in L. 154/1989 sarebbero idonei a fondare semplici presunzioni, essendo stati ritenuti, infatti, supporti razionali offerti dall'amministrazione e al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti: i dati in tal modo presunti possono, pertanto, essere utilizzati dall'ufficio anche in contrasto con le risultanze di scritture contabili*

---

<sup>1</sup> Cfr. BUETTO, *Studi di settore: le ultimissime indicazioni delle Entrate*, “*Il commercialistatelematico.com*”, gennaio 2008.

# Il commercialista telematico

*regolarmente tenute, finché non ne sia dimostrata l'infondatezza mediante idonea prova contraria, il cui onere è a carico del contribuente. (Cass. 5977/2007)”.*

*I giudici palermitani non ritengono però condivisibile tale chiave interpretativa. “Invero con siffatta esegesi si imporrebbe al contribuente, ove non sussistano cause di forza maggiore, una prova negativa che, peraltro, alla luce di un ben più consolidato indirizzo, è preclusa nel nostro ordinamento. Né può revocarsi in dubbio che, per esegesi della stessa Suprema Corte, gli studi di cui si discute si appalesano come recezione acritica di semplici indici matematici non potendo essere ammissibile la determinazione del reddito in maniera automatica a prescindere dalla capacità del soggetto sottoposto a verifica (Cass. n. 19163/2003). In altri termini, gli indici statistici derivanti dagli studi di settore non possono costituire elementi sufficienti a motivare l'accertamento tributario in quanto semplici indizi che solo unitamente - e a completamento di altri elementi acquisiti dall'Ufficio finanziario - possono generare, tutti insieme, presunzioni semplici aventi i caratteri della gravità, precisione e concordanza. Giova, a tal proposito, ricordare che gli accertamenti presuntivi obbligano l'Ufficio stesso ad individuare presunzioni aventi i predetti requisiti, mentre la mancanza di qualunque rilievo sulla contabilità o sulla dichiarazione del contribuente oppure su altre inadempienze o violazioni di norme fiscali impedisce il disconoscimento automatico del reddito e la sua rielaborazione con calcoli parametrici, che da soli non possono mai assurgere a valida prova presuntiva”.*

*Né la Commissione tributaria palermitana disconosce che le norme istitutive degli studi di settore amplino le possibilità dell'accertamento analitico - induttivo previsto dall'art. 39, 1° c., lett. d) del D.P.R. 600/1973, al quale fanno esplicito e unico riferimento; “pertanto, appare imprescindibile, anche per l'applicazione delle metodologie settoriali e parametriche di accertamento, che l'Ufficio abbia preliminarmente esperito le indagini cui è facilitato dall'art. 32 del citato D.P.R. 600/73 e dall'art. 51 del D.P.R. 633/1972, dalle quali devono emergere differenze sostanziali fra i dati raccolti e quelli contabilizzati e dichiarati dal contribuente”.*

*Quindi, i giudici attaccano gli studi di settore, poiché “i predetti dati statistici hanno subito, dal 1993 ad oggi, profonde rivisitazioni in quanto è stato possibile constatare come gli stessi fossero inadeguati a rappresentare fedelmente la capacità reddituale, spesso non omogenea, dei contribuenti sottoposti a tali studi”.*

*Da ultimo, a supporto della tesi palermitana che conduce a non poter aderire alla pronuncia della Suprema Corte che ha ipotizzato, nell'interpretazione della norma richiamata nell'accertamento di cui si discute, l'onere della prova a carico del contribuente, “è il contrastante indirizzo, sempre proveniente dalla Corte di legittimità, che considera, all'atto della proposizione del ricorso, l'Amministrazione Finanziaria quale attore in senso sostanziale e pertanto sarà quest'ultima a sostenere con prove, peraltro dalla stessa facilmente acquisibili, il proprio assunto. Siffatto consolidato orientamento trova la propria ratio nella considerazione che l'indice risultante dal calcolo aritmetico rimane sempre e comunque un semplice indizio che deve essere completato con altri indagini (contabili, bancarie, documentali) del contribuente e dei propri conviventi; accertamenti che l'Ufficio ben può espletare nella fase di accertamento e che univocamente militano per uno scostamento tra la capacità concreta del contribuente e quanto dichiarato”.*

# Il commercialista telematico

Ed ancora vengono richiamate considerazioni sociali: “*corre l'obbligo di evidenziare come una legislazione comunque sanzionatoria del cittadino, affidata a probabilità statistiche, crea nel decidente, inevitabili interrogativi. Infatti, ove le ipotizzate presunzioni rispondessero ad oggettive verità, astrattamente presumibili, la lamentata incompletezza dell'indagine comporta il rammarico di non poter sanzionare il perpetrarsi di un danno all'Erario. Di contro, un atto di passiva condivisione dell'accertamento, basato solo su dati statistici, pur a fronte dell'eventuale non rispondenza delle presunzioni ai requisiti voluti dall'art. 2729 c.c. a fronte dalla carenza di riscontri oggettivi (tenore di vita del contribuente e dei suoi familiari, accertate disponibilità finanziarie, acquisizione di patrimonio immobiliare e di mobili registrati di rilevante entità, incrementi ingiustificabili in funzione dei redditi dichiarati), concretizza nel giudicante il timore di infliggere un danno ingiusto nei confronti del soggetto accertato, sulle sue finanze, sulla possibilità di lavoro anche a favore di terzi*”.

In particolare, nel caso sottoposto, per i giudici “*la contribuente ha offerto indizi che costituiscono fatti notori (la crisi economica che nel periodo di cui si discute ha attraversato in particolare Termini Imerese, la mancata competitività della ditta stante il limitato campo operativo). A tali elementi nulla ha replicato l'Ufficio, anzi l'Amministrazione Finanziaria, nel proprio atto, ha ammesso che quanto dedotto dal contribuente è stato vagliato ed ha condotto ad effettuare una proposta in ribasso respinta dalla appellata. Tale comportamento concludente dell'Ufficio dimostra, per un verso, che le motivazioni esposte dalla contribuente siano state considerate meritevoli di attenzione dall'organo impositivo e, per altro verso, conferma, quanto già in precedenza assunto e cioè che l'indice risultante dal calcolo aritmetico degli studi di settore rimane sempre e comunque un semplice indizio che deve essere completato con altri indagini a cura dell'organo finanziario*”.

## IL NOSTRO PENSIERO

Il sistema tributario, ed in particolare le metodologie di controllo, sono state caratterizzate negli ultimi anni da pressanti esigenze di gettito fiscale.

Il legislatore è quindi intervenuto a più riprese in maniera incisiva, facendo sempre più ricorso a meccanismi automatici di determinazione del reddito, utilizzabili – su larga scala - per valutare la capacità di produrre ricavi o conseguire compensi.

Per il Fisco – in pratica - si è aperta, già da tempo, una nuova frontiera, rappresentata dai procedimenti di controllo fondati sulle risultanze degli studi di settore.

Tale metodologia consente agli uffici di determinare i maggiori ricavi o compensi attraverso l'applicazione di GE.RI.CO. - il prodotto software appositamente elaborato.

La peculiarità di questa particolare figura di accertamento *misto* consiste nel fatto che la prova dell'infedeltà della dichiarazione non emerge da documenti, verbali, questionari, eccetera, ma viene fornita dal Fisco utilizzando delle presunzioni.

Quelli basati su parametri e studi di settore sono due metodologie di accertamento appartenenti al *genus* presuntivo; tuttavia, quello fondato sugli studi di settore rappresenta uno strumento più sofisticato: gli studi di settore infatti sono stati

# Il commercialista telematico

predisposti rilevando, per ogni attività economica esaminata, le relazioni intercorrenti tra le variabili contabili e quelle extracontabili, sia interne che esterne all'azienda, tenendo in considerazione, altresì, il contesto territoriale in cui si svolge l'attività medesima.

La cosiddetta normalità statistica viene valutata attraverso la congruità e la coerenza<sup>2</sup>:

- congruità rispetto ai ricavi/compensi dichiarati.
- coerenza rispetto ai principali indicatori economici caratterizzanti l'attività<sup>3</sup>.

Sulla possibilità di giustificare lo scostamento in sede di contraddittorio la casistica è ormai molto ampia e la stessa Amministrazione finanziaria ha emanato nel tempo varie circolari in proposito.

Il contribuente può *dimostrare* all'Ufficio (in sede di accertamento con adesione) e al giudice (in sede contenziosa) l'infondatezza del reddito accertato o d'aver avuto altri proventi oltre a quelli dichiarati.

Sul punto e sulla problematica degli studi di settore è ormai copiosa la giurisprudenza, anche di legittimità, che ha assunto posizioni non sempre convergenti, animando il già vivace dibattito dottrinario.

Su tutte, corre l'obbligo di segnalare tre pronunce della Corte di Cassazione:

- la sentenza n. 2891 del 21 dicembre 2000, depositata il 27 febbraio 2002, che nell'avallare le ricostruzioni presuntivo-parametriche, ha sancito che *"se lo strumento delle presunzioni viene introdotto legittimamente....., nel dibattito tendente alla ricostruzione del reddito, a favore dell'Amministrazione può determinarsi una situazione probatoria che investe anche la quantità di valori ottenuti sulla base delle presunzioni medesime. E poiché si tratta di presunzioni relative (che ammettono la prova contraria), il contribuente che voglia contestare il risultato delle presunzioni medesime ha l'onere di attivarsi e di mostrare o l'impossibilità di utilizzare le presunzioni in quelle fattispecie o l'inaffidabilità del risultato ottenuto attraverso le presunzioni, eventualmente confermando al contempo con altre presunzioni la validità del suo operato. In tale contesto è vero che si verifica una inversione dell'onere della prova, ma si tratta di un'inversione conseguente e legittima in un sistema che consente l'utilizzazione delle presunzioni a favore dell'amministrazione"*;

---

<sup>2</sup> La presenza dei due distinti indicatori, riferiti a parametri diversi, comporta la possibilità che il contribuente possa soddisfarne solo uno, scostandosi dall'altro ( es.: *congruo* naturalmente o per adeguamento, ma *non coerente* poiché presenta degli indicatori economici che si discostano del gruppo omogeneo di appartenenza).

<sup>3</sup> L'attività viene valutata rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore, che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche. Le eventuali anomalie riscontrate negli indici di coerenza potranno essere utilizzate per la selezione delle posizioni da esaminare, pur in presenza di ricavi congrui, ma, in questo caso, per i controlli dovranno essere utilizzati metodi di accertamento diversi da quelli basati sugli studi di settore.

# Il commercialista telematico

- la sentenza n. 8643 del 6 aprile 2007 che ha ritenuto infondati i denunciati profili di violazione di legge, con riferimento agli artt. 39 del D.P.R. n. 600/1973 e 62-sexies del D.L. n. 331/1993, citati. In effetti, quest'ultima norma dispone fra l'altro, al comma 3, che gli accertamenti condotti ai sensi del menzionato art. 39 [comma 1, lettera d)] "*possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore*", cui si riferisce il precedente art. 62-bis. "*In virtù di tale norma, l'ufficio - allorché ravvisi gravi incongruenze fra i valori dichiarati e quelli ragionevolmente attesi in base alle caratteristiche dell'attività svolta od agli studi di settore - può quindi fondare, senza obbligo di ispezione dei luoghi, se non ritenuto assolutamente necessario, l'accertamento di maggiori ricavi, rispetto a quelli dichiarati, anche su tali gravi incongruenze e quindi anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 39 citato: il che costituisce, in pratica, un ulteriore elemento presuntivo, di carattere legale, certamente ammissibile anche in presenza di contabilità formalmente regolare (come, in genere, si verifica in presenza di gravi, precise e concordanti presunzioni: Cass. n. 10649/2001, n. 8494/1998, n. 4555/1998)*".
- la sentenza n. 17229 del 28 luglio 2006 che ha affermato che gli studi di settore sono meri atti organizzativi interni dell'Amministrazione Finanziaria che necessitano di ulteriori supporti indiziari e/o documentali per assurgere al rango di prova, in tutti i casi in cui non si svolto il contraddittorio<sup>4</sup>.

Oggi, comunque, tutto questo va letto e coordinato con la circolare n. 5/E del 23 gennaio 2008, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di indicazioni utili, in ordine alle modalità di utilizzo dello studio di settore, in fase di accertamento, accogliendo la tesi che assegna agli studi di settore il valore di "*presunzione semplice*", che necessita dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, pur sé come affermato dalla Commissione tecnica per lo studio e l'approfondimento delle problematiche di tipo giuridico ed economico inerenti alla materia degli Studi di Settore – cd. Commissione Rey - <sup>5</sup> "*gli studi di settore (sds) sono un elemento indispensabile per migliorare i rapporti fra Fisco e contribuente economicamente di modesta rilevanza economica (micro, piccole e medio piccole imprese, lavoratori autonomi, professionisti)*".

## MOTIVAZIONE TIPO

Fatta questa premessa proviamo a presentare una motivazione tipo che possa reggere l'*urto* "contenzioso", tale da rendere "*autonomo*" lo studio di settore.

---

<sup>4</sup> Per un commento alla sentenza cfr. CONIGLIARO, «*Ridimensionamento per gli studi di settore: indizio per l'accertamento, ma non prova*», in *Guida ai Controlli Fiscali* n. 2/2006, pag. 65.

<sup>5</sup> Presidente Prof. REY - Membri Prof. BASILAVECCHIA e Dott. MONDUCCI

# Il commercialista telematico

## MOTIVAZIONE TIPO

Sulla base degli elementi indicati nel modello UNICO 2004 dalla S.V. presentato e nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore ad esso allegato, risulta che l'ammontare dei ricavi dichiarati per il periodo di imposta 2003 è inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62 bis del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427.

I ricavi attribuibili alla S.V. sono stati determinati in base allo studio di settore applicabile in relazione all'attività svolta, approvato con Decreto ministeriale del \_\_\_\_\_.

Nel prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente atto, sono riportati i dati contabili ed extra contabili utilizzati per la determinazione dei ricavi presunti e l'esito del calcolo, effettuato con il prodotto informatico GE.RI.CO, con la descrizione dei gruppi omogenei ai quali risulta attribuita l'attività da Lei esercitata.

Circa i criteri utilizzati per la quantificazione dei ricavi si rinvia alla nota tecnica e metodologica, alle tabelle dei coefficienti nonché alla lista delle variabili per l'applicazione dello studio allegate al citato Decreto ministeriale.

I maggiori ricavi determinati presuntivamente sono rilevanti, ai sensi dell'art. 62-sexies del citato Decreto Legge n. 331 del 1993, ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle altre imposte e contributi come determinati nei prospetti riportati nelle pagine seguenti se dovuti.

Pertanto, con invito n. 00000003, notificato il 16 novembre 2007, la S.V. è stata convocata presso l'ufficio in data 18 gennaio 2008, ai fini dell'instaurazione del contraddittorio e dell'eventuale definizione dell'accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

### **Premesso tutto ciò**

- considerato che la S.V. in sede di contraddittorio ha evidenziato che lo scostamento dei ricavi dichiarati, rispetto a quelli "ricostruiti" dallo studio di settore, deriva dalla chiusura al traffico veicolare della strada di principale accesso all'esercizio ( ristorante);
- tenuto conto che le cause indicate in sede di contraddittorio non sono tali da aver influito negativamente sul normale svolgimento dell'attività, collocandolo al di sotto del livello determinato dallo studio, atteso che, fra l'altro, che la chiusura al traffico si è protratta per soli 15 gg., nel mese di novembre, in periodo invernale, e i corrispettivi registrati in quel mese sono stati comunque in linea con quelli degli altri mesi:

# Il commercialista telematico

Mese	Corrispettivi (€)
Gennaio	21.000.000
Febbraio	23.500.000
Marzo	22.350.000
Aprile	12.431.000
Maggio	13.650.000
Giugno	31.250.000
Luglio	27.380.000
Agosto	43.250.000
Settembre	41.321.000
Ottobre	38.260.000
Novembre	22.540.000
dicembre	31.650.000

- preso atto dell'assenza di elementi oggettivi che inducono a ritenere inadeguato il percorso tecnico-metodologico seguito dallo studio per giungere alla stima;
- acclarata la correttezza della imputazione al "cluster" di riferimento;
- posto che dall'esame della posizione complessiva del contribuente emerge che i redditi mediamente dichiarati negli ultimi anni si collocano al di sotto di quelli generalmente dichiarati dalle aziende che operano nel medesimo settore, e insufficienti a remunerare l'attività lavorativa svolta;
- tenuto conto che il soggetto risulta essere stato verbalizzato per mancata emissione di scontrini fiscali ( cfr. pvc. elevato e successivo atto di contestazione debitamente notificato in data 10 dicembre 2006 e 18 gennaio 2007);

si determina il reddito come da prospetti che seguono ( segue il prospetto di calcolo delle maggiori imposte).

Gianfranco Antico  
3 Ottobre 2008